



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 14 del 26/01/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2010, n. 3032

R.Reg. 18 gennaio 2007, n.4 - art. 32 - Approvazione studio di fattibilità per la determinazione delle tariffe di riferimento regionale per i servizi residenziali e semiresidenziali per disabili. Presa d'atto dello schema di Intesa con l'ANCI sui criteri per la determinazione delle tariffe e approvazione delle tariffe.

L'Assessore al Welfare, dr.ssa Elena Gentile, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Integrazione Sociosanitaria, come confermata dalla dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, previo concerto con l'Assessore alle Politiche della Salute, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- la legge 8 novembre 2000, n. 328, all'articolo 8, comma 3 lettera "f", attribuisce alle Regioni la definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione e la vigilanza delle strutture residenziali e semiresidenziali a gestione pubblica e dei soggetti di cui all'art.1, comma 5 della medesima legge;
- il Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale n. 308 del 21/05/2001, con cui sono stati determinati i requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328, rinviando alle Regioni la definizione di ulteriori requisiti;
- il DPCM 14.02.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione sociosanitaria";
- il DM 29.11.2001 che determina i livelli essenziali di assistenza, con specifico riferimento all'All. 1C per i livelli essenziali di assistenza ad elevata integrazione sociosanitaria, così come recepiti e declinati nel Piano Regionale di Salute 2008-2010, approvato con l.r. n. 23/2008;
- la legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, con cui la Regione Puglia ha adottato la nuova disciplina del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia;
- il Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, con cui la Giunta Regionale ha dato attuazione alla l.r. n. 19/2006 approvando, tra l'altro i requisiti minimi strutturali, funzionali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento di tutte le strutture e i servizi sociali e sociosanitari riconosciuti in Puglia;
- lo stesso Regolamento Regionale n. 4/2007, all'articolo 32, che stabilisce che, nelle more della definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale, la tariffa per persona al giorno per tutti i servizi ivi regolamentati in strutture già autorizzate e in quelle da autorizzare è determinata con delibera di Giunta Regionale;

Rilevato che:

- presso gli uffici regionali competenti sono state avviate e realizzate le attività per la definizione delle

tariffe di cui all'articolo 32 del Regolamento n. 4/2007, sia con la progettazione e implementazione dei flussi informativi sull'offerta di strutture residenziali e semiresidenziali per disabili, sia con la attivazione dei tavoli tematici di lavoro partecipati dalle strutture regionali competenti dell'Assessorato al Welfare per l'analisi dei costi storici su un campione di strutture, prima, e per la definizione dei costi standard in relazione ai requisiti minimi di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007, in analogia a quanto fatto per le strutture residenziali per anziani di concerto con l'Assessorato alle Politiche per la Salute;

- la tariffa di cui all'articolo 32 del Regolamento Regionale n. 4/2007 è da intendersi quale controprestazione economica per i servizi erogati mediante titolo di acquisto, nonché riferita agli accordi contrattuali e ai rapporti convenzionali e/o di accreditamento dei servizi ivi regolamentati con gli Enti locali, gli ambiti territoriali sociali, le Aziende Sanitarie Locali e le strutture periferiche delle amministrazioni centrali titolari degli specifici interventi rivolti alle persone di cui allo stesso Regolamento, anche in regime di compartecipazione da parte degli utenti;

- secondo quanto previsto al comma 2 dell'art. 32 del Regolamento Regionale n. 4/2007, la determinazione delle tariffe regionali di riferimento dovrà tener conto dei seguenti criteri:

a) costo del servizio in relazione ai contenuti ed alle modalità di erogazione, sulla base di parametri medi regionali desunti da apposite analisi di mercato;

b) caratteristiche strutturali, organizzative e professionali del soggetto accreditato;

c) grado di complessità della prestazione, ovvero esigenza di personalizzare la prestazione in relazione a specifiche situazioni di bisogno;

d) esigenza di promuovere e facilitare il consumo di determinati servizi, nella platea dei potenziali utenti beneficiari.

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1746 del 23 settembre 2009 è stato approvato uno specifico studio di fattibilità per individuare la succitata tariffa in maniera differenziata e specifica per le diverse tipologie di servizio e relativi requisiti previsti dal Capo III "Strutture per Anziani" del citato Reg. R. n. 4/2007, sulla base dei costi reali per il funzionamento di tali servizi, così come rilevati presso un campione di strutture già operanti, sia di titolarità pubblica che di titolarità privata, secondo criteri di legalità e sostenibilità, compresa la garanzia dei diritti del personale ivi impegnato, e sulla base dei costi connessi alla applicazione degli standard di cui al Regolamento;

- sulla scorta di quanto definito dal citato studio di fattibilità, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 279 del 2 febbraio 2010, sono state approvate le tariffe di riferimento regionale per i servizi residenziali per anziani;

- per quanto concerne i servizi a carattere semiresidenziale e residenziale per disabili, è stato attuato il processo propedeutico alla definizione di tali tariffe attraverso la programmazione e realizzazione di un apposito percorso di lavoro articolato nelle seguenti fasi:

1) costituzione nel settembre 2009 di un tavolo tecnico coordinato dalle strutture del Servizio programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria e partecipato anche ai rappresentanti delle principali associazioni datoriali;

2) elaborazione, a partire dai criteri e dalle modalità definite in sede di concertazione con le Associazioni di Categoria datoriali e in sede di discussione con l'ANCI Puglia, di apposito Documento Tecnico, allegato alla presente proposta di deliberazione sub "A", di seguito denominato "Studio di fattibilità" con il quale sono stati definiti i criteri per la determinazione delle tariffe massime di riferimento regionale per le strutture residenziali e semiresidenziali per disabili;

3) condivisione del percorso di lavoro in seno alla Commissione per l'Integrazione Sociosanitaria, nelle sedute del 18 novembre 2010 e 13 dicembre 2010;

4) discussione dei contenuti del suddetto documento tecnico con i componenti del tavolo di lavoro allargato alle principali associazioni di categoria in rappresentanza dei soggetti gestori, e in particolare ASSOAP, AGeSPI, AIOP, LegaCoop - Cooperative sociali e ConfCoop - Federsolidarietà, e definizione dei successivi step, in un proficuo incontro svoltosi in data 16 dicembre 2010, nel quale sono stati concertati e definiti i criteri e le modalità di calcolo delle tariffe di riferimento regionale.

Considerato che:

- in data 21 dicembre 2010 si è tenuto apposito incontro con l'ANCI Puglia, all'uopo rappresentata dalla vicepresidente Avv. Maria Cristina Rizzo, giusta delega del Presidente dell'ANCI Puglia;

- nel corso dell'incontro si è dato atto del lavoro svolto e, in conformità a quanto definito dall'art. 32 del regolamento Regionale n. 4/2007 sono stati condivisi i criteri per la determinazione delle tariffe di riferimento per i servizi residenziali per disabili ed è stato redatto un apposito Verbale di Intesa che si allega in bozza alla presente proposta di deliberazione sub "B". La stessa intesa sarà sottoscritta tra Regione Puglia e ANCI Puglia successivamente alla approvazione dello stesso da parte del Consiglio Direttivo dell'ANCI;

- alla luce delle analisi svolte e delle azioni di ascolto e concertazione realizzate nel corso del percorso di lavoro sopra illustrato, si è pervenuti alla definizione di specifici indirizzi attuativi per l'applicazione delle tariffe di riferimento regionale, come di seguito riportati, che si propone alla Giunta Regionale di approvare:

1. in analogia con quanto già stabilito dallo studio di fattibilità sulla scorta del quale sono state approvate le tariffe per le strutture per anziani (Del. G.R. n. 279/2010), si ribadisce che le tariffe come determinate si applicano esclusivamente per le prestazioni erogate da strutture residenziali e semiresidenziali per disabili che siano autorizzate in via definitiva e adeguate agli standard strutturali, funzionali e organizzativi di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i, e che siano dotate di carta dei servizi, da esporre e portare a conoscenza di tutti gli utenti e i rispettivi nuclei familiari;

2. le tariffe regionali di riferimento sono da intendersi come tariffe massime di riferimento per 1 modulo della struttura;

3. al fine di tener conto delle accertate economie di scala conseguibili in strutture di media e grande dimensione, rispettivamente per almeno 2 e per almeno 3 moduli di ciascuna struttura, e in considerazione della dimensione massima di un modulo nelle strutture per disabili, la tariffa praticata va definita considerando che la tariffa regionale di riferimento è ridotta di almeno il 5% per tutti i posti, in presenza di n. 2 moduli e di almeno la metà più uno dei posti del secondo modulo attivati, ed è ridotta di almeno il 10% per tutti i posti, in presenza di n. 3 moduli e di almeno la metà più uno dei posti del terzo modulo attivati;

4. Comuni e ASL prevedono l'accesso alle strutture sociosanitarie per disabili attraverso la preventiva valutazione multidimensionale, anche mediante il ricorso a procedure di urgenza per i casi più gravi. Il PAI, elaborato sulla base della valutazione multidimensionale, definisce la durata della presa in carico e, per le strutture a ciclo diurno, la frequenza settimanale di accessi. L'accesso senza preventiva valutazione multidimensionale da parte della UVM, partecipata sia dal Distretto Sociosanitario che dal Comune di residenza ovvero dal Servizio Sociale Professionale di Ambito territoriale, non comporta oneri per la copertura della spesa a carico della ASL e/o del Comune;

5. abbattimenti delle tariffe praticate in misura superiore a quanto sopra riportato, in relazione alle economie di scala, dovranno essere adeguatamente motivati al Comune e alla ASL, al fine di verificarne la compatibilità con il pieno rispetto delle norme sui contratti di lavoro;

6. per l'erogazione di prestazioni aggiuntive di carattere alberghiero e sociale, le stesse devono essere preventivamente comunicate all'utenza finale e concordate, previa richiesta dell'utente stesso, sulla base di quanto descritto nella carta dei servizi della struttura interessata; in presenza di dette prestazioni aggiuntive non si applica il proporzionale incremento della quota sanitaria a carico della ASL;

7. le tariffe regionali di riferimento definite nel presente atto trovano applicazione dalla data di pubblicazione sul BURP della delibera di Giunta Regionale che provvede ad approvare le tariffe, previa graduale rinegoziazione della retta versata dai nuclei familiari degli utenti, ovvero ridefinizione degli eventuali rapporti convenzionali con i Comuni in essere, previo espletamento di procedure negoziali ad evidenza pubblica per l'individuazione di tariffe economicamente più vantaggiose, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di cui al Reg. R. n. 4/2007; in ogni caso l'applicazione delle tariffe massime

regionali di riferimento non è retroattiva;

8. in sede di definizione degli appositi accordi contrattuali con le strutture, rispettivamente sociali e sociosanitarie oggetto del presente provvedimento, i soggetti titolari e/o gestori assumono l'impegno di fornire con cadenza almeno annuale ai Comuni e alle ASL di riferimento la documentazione attestante la regolarità contributiva per le stesse strutture, nonché dettagliata documentazione sull'utenza presa in carico, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di privacy e utilizzo di dati sensibili.

Tenuto conto, dell'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia di erogazione dei LEA, ed in particolare in materia di esercizio di libera scelta da parte dell'utente per le prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale, che può espletarsi solo nei limiti della programmazione regionale del fabbisogno e nei limiti delle risorse a disposizione del SSR (si veda tra le altre la Sentenza della Corte Cost. n. 416 del 24.07.1995), la quota sanitaria, determinata secondo quanto fissato dalla l.r. n.23/2008 (Piano Regione di Salute) in applicazione del DM 29.11.2001, con riferimento alla tariffa massima di cui al presente documento, viene riconosciuta previo accordo contrattuale da sottoscrivere tra strutture erogatrici e le ASL territorialmente competenti. Le ASL procedono alla sottoscrizione di accordi contrattuali nell'ambito della programmazione regionale che individua il numero di posti letto e prestazioni diurne necessarie per l'omogenea erogazione dei LEA su tutto il territorio.

Nelle more della definizione della programmazione regionale in materia di servizi residenziali e semiresidenziali a carattere sociosanitario per i disabili, le Aziende Sanitarie Locali possono stipulare accordi contrattuali con le strutture da cui già acquisiscono prestazioni, nel rispetto della normativa regionale vigente, nei limiti di spesa già sostenuta per prestazioni analoghe per l'anno 2010 a valere sulle risorse del Fondo sanitario Regionale assegnate alle ASL per la "Altra assistenza territoriale".

In coerenza con quanto previsto dal Piano di Rientro e di riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale per la Puglia, approvato con Del. G.R. n. 2624 del 30 novembre 2010, al par. 1.1.4 "Assistenza territoriale", con specifico riferimento alla riprogrammazione della allocazione delle risorse per la spesa per i disabili e le persone gravemente non autosufficienti, l'Assessorato alle Politiche della Salute, provvederà a predisporre apposito atto di programmazione che fissi gli obiettivi di copertura territoriale minima e i connessi tetti di spesa per le principali tipologie di servizi residenziali e semiresidenziali a carattere sociosanitario, oggetto del presente provvedimento, in coerenza con gli obiettivi di riduzione, razionalizzazione e appropriatezza della spesa di cui al citato Piano di Rientro e di cui al DIF 2010, approvato con Del. G.R. n. 2866 del 20 dicembre 2010.

Tanto premesso, rilevato e considerato, si ritiene opportuno, pertanto, proporre con il presente provvedimento, l'approvazione delle tariffe massime regionali di riferimento per persona pro die riferite alle strutture residenziali e semiresidenziali per disabili di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007, così come determinate sulla base dei criteri di metodo definiti nell'apposito Studio di Fattibilità, allegato sub "A" alla presente proposta di deliberazione e così come di seguito riportate:

Alla luce di quanto fin qui premesso e considerato, e alla luce di quanto definito in termini di indirizzi attuativi, si propone alla Giunta Regionale di prendere atto dello schema di verbale di intesa con l'ANCI, che si allega alla presente proposta di deliberazione sub "B", da sottoporre all'attenzione del direttivo dell'ANCI Puglia, nonché di approvare, con la presente proposta di deliberazione, le tariffe massime di riferimento regionale per i servizi residenziali e semiresidenziali per disabili, di cui agli artt. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60 bis e 60 ter del Regolamento Regionale n. 4/2007, così come determinate a partire dai criteri definiti nell'allegato Studio di Fattibilità, e condivisi nel Tavolo di lavoro regionale partecipato dalle associazioni datoriali maggiormente rappresentative.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi delle leggi costituzionali n. 1/1999 e n. 3/2001 nonché dell'art. 44 comma 1 e comma 4 lett. e) dello Statuto della Regione Puglia (legge regionale n. 12 maggio 2004, n. 7).

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Servizio;

A voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore proponente il presente provvedimento, che qui si intende integralmente riportata;
- di approvare, sulla scorta di quanto contenuto in Allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, le tariffe regionali di riferimento per le strutture residenziali e semiresidenziali socioassistenziali e sociosanitarie per disabili di cui al Reg. R. n. 4/2007 come riportate in narrativa;
- di prendere atto dello schema di intesa tra Regione Puglia e ANCI Puglia, recante gli indirizzi attuativi per l'applicazione delle tariffe di riferimento regionale per le strutture residenziali e semiresidenziali socioassistenziali e sociosanitarie per disabili di cui al Reg. R. n. 4/2007, come riportato in Allegato B al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
- di delegare l'Assessore al Welfare, Elena Gentile, alla firma dell'intesa con l'ANCI, successivamente alla approvazione della presente deliberazione e alla approvazione dello schema di intesa da parte del consiglio direttivo dell'ANCI Puglia;
- di approvare che le tariffe massime di riferimento regionale, si applichino secondo gli indirizzi attuativi definiti, riportati in narrativa e che qui si intendono riportati integralmente;
- di approvare che le tariffe massime di riferimento regionale potranno essere praticate solo dalle strutture operanti in regime di autorizzazione definitiva al funzionamento;
- di rinviare a successivo provvedimento di Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche della Salute, la approvazione di un atto di programmazione sanitaria che fissi gli obiettivi di copertura territoriale minima e i connessi tetti di spesa per le principali tipologie di servizi residenziali e semiresidenziali a carattere sociosanitario, oggetto del presente provvedimento, in coerenza con gli obiettivi di riduzione, razionalizzazione e appropriatezza della spesa di cui al citato Piano di Rientro e di cui al DIEF 2010, approvato con Del. G.R. n. 2866 del 20 dicembre 2010;
- di disporre che, nelle more della definizione della programmazione regionale in materia di servizi residenziali e semiresidenziali a carattere sociosanitario per i disabili, le Aziende Sanitarie Locali possono stipulare accordi contrattuali con le strutture da cui già acquisiscono prestazioni, nel rispetto della normativa regionale vigente, nei limiti di spesa già sostenuta per prestazioni analoghe per l'anno

2010 a valere sulle risorse del Fondo sanitario Regionale assegnate alle ASL per la “Altra assistenza territoriale”;

- di rinviare a successivi provvedimenti della Giunta Regionale la approvazione degli altri studi di fattibilità per la definizione delle tariffe delle altre strutture e degli altri servizi per minori, prima infanzia, adulti e donne in difficoltà, di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007, nonché per la approvazione definitiva delle stesse e per la definizione delle ulteriori modalità applicative delle tariffe regionali di riferimento sempre previa intese con l'ANCI;

- di impegnare la Commissione Regionale per l'Integrazione sociosanitaria, istituita ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 19/2006, ad attivare, entro 60 gg dalla approvazione del presente provvedimento, gli strumenti per il monitoraggio degli accordi contrattuali definiti per il pagamento delle rette per le strutture e i servizi de quo, nonché a fornire uno schema di accordo contrattuale a tutte le ASL;

- di inviare la presente deliberazione al Servizio Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale della Regione.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola